Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Mercoledì, 17 settembre** | **Numero 222**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 23; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1627 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito, con sede in Roma, un ente denominato « Consorzio di credito per le opere pubbliche ». Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere pubbliche, garantiti dalla cessione di annualità a carico dello Stato, e da delegazioni di tributi, esigibili con i privilegi delle imposte dirette, che siano rilasciate da Provincie, Comuni, Consorzi e dall'Opera nazionale dei combattenti in dipendenza delle bonifiche idrauliche ed agrarie da essa eseguite.

Art. 2.

Del Consorzio fanno parte la Cassa dei depositi e prestiti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e le Casse di risparmio che ne facciano domanda.

Il Consorzio ha personalità giuridica e gestione autonoma.

È soggetto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il capitale del Consorzio è di cento milioni di lire sottoscritti dagli enti consorziati per le quote rispettive che verranno indicate nello statuto; la quota sottoscritta dalla Cassa depositi e prestiti sarà di 60 milioni di lire. Il capitale potrà essere elevato fino a centocinquanta milioni in dipendenza della successiva partecipazione di altri enti.

La responsabilità dei componenti il Consorzio è limitata alla quota da ciascuno di essi sottoscritta. Nel termine che sarà indicato nello statuto si procederà al versamento di tre decimi delle rispettive quote; gli ulteriori decimi saranno richiamati man mano che occorreranno in dipendenza delle operazioni.

Lo statuto determinerà la forma e gli altri requisiti dei titoli rappresentativi delle quote sottoscritte e versate, le norme per l'aumento del capitale, il reparto degli utili, la formazione e l'impiego del fondo di riserva, l'investimento del capitale versato non ancora applicato ai mutui, le condizioni di recesso degli enti consorziali.

Art. 4.

I mutui sono fatti con rivestimento del capitale sociale, o mediante l'emissione di obbligazioni garantite dalle annualità e delegazioni indicate dall'art. 1° sia direttamente dal Consorzio, sia rilevando operazioni compiute da altri enti giusta lo scopo dello stesso art. 1.

Ai detti mutui sono estese le disposizioni dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Art. 5.

Il Consorzio, in corrispondenza dei mutui concessi, è autorizzato ad emettere obbligazioni giusta l'art. 4 nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio, in relazione dello ammortamento dei mutui stessi.

Le obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti; sono soggette soltanto al bollo di centesimi 10 per ogni titolo, rimanendo esenti da ogni altra tassa o imposta presente o futura.

Nello statuto saranno determinate le norme per l'emissione, il taglio, il saggio d'interesse, il periodo di estensione, il sorteggio e gli eventuali premi delle obbligazioni.

Queste sono assimilate alle cartelle fondiarie ed ammesse di diritto alle quotazioni di borsa.

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, le Casse di risparmio, i Monti di pietà, e tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati singolarmente o riuniti in Consorzio ad acquistare le obbligazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Gli enti morali, Società ed Istituti, cui è fatto obbligo per legge d'impiegare in tutto o in parte il proprio patrimonio in titoli emessi o garantiti dallo Stato sono autorizzati ad acquistare come impiego le obbligazioni del Consorzio.

Art. 7.

Le obbligazioni del Consorzio sono comprese fra i titoli su i quali gli Istituti di emissione sono autorizzati a concedere anticipazioni.

Le obbligazioni stesse possono essere accettate come deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo di borsa.

Art. 8.

In luogo delle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di ogni tassa e imposta inerente alla costituzione e funzionamento del Consorzio; alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività, è dovuta all'erario una quota fissa di abbonamento in ragione di cent. 5 per ogni cento lire di capitale mutuato.

I mutui fatti dagli enti consorziati con espressa riserva di rilievo da parte del Consorzio godono delle stesse agevolazioni fiscali disposte per i mutui del Consorzio stesso.

Art. 9.

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto del presidente e di altri dieci membri.

Il presidente è nominato con R. decreto su proposta del ministro del tesoro, di concerto col ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

I consiglieri sono nominati due dal ministro del tesoro, due dal ministro dei lavori pubblici e gli altri sei sono eletti dall'assemblea dei rappresentanti legali degli enti consorziati; ciascun rappresentante disporrà nella votazione di un voto per ogni milione di lire di capitale sottoscritto dall'ente rappresentato e non potrà votare per più di quattro nomi.

Il presidente e i consiglieri d'amministrazione durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

Art. 10.

Un Collegio di sindaci esercita presso il Consorzio funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono tre effettivi e due supplenti e sono nominati dal ministro del tesoro all'atto della costituzione e della rinnovazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 11.

I funzionari dello Stato possono far parte del Consiglio d'amministrazione, del collegio dei sindaci ed essere assunti in servizio del Consorzio, salvo la facoltà di applicare ad essi le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304.

Art. 12.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento o di statuto e per continuata irregolarità della gestione il Consiglio d'amministrazione può essere sciolto con un decreto del ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

Con lo stesso decreto l'amministrazione del Consorzio viene affidata ad un commissario del Governo fino all'insediamento del nuovo Consorzio.

Art. 13

È derogato a qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione del presente decreto.

Art. 14.

Lo statuto determinerà le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio: esso sarà deliberato dal Consiglio d'amministrazione ed approvato dal ministro del tesoro.

Art. 15.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1628 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro e col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È istituito un ente autonomo autorizzato ad assumere, in sostituzione e nell'interesse degli enti locali, l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dei Comuni e dei Consorzi di cui i Comuni facciano parte, quando per esse lo Stato conceda contributi, sussidi o mutui.

L'ente potrà anche assumere la esecuzione di altre opere pubbliche di conto dei Comuni e Consorzi e prestare loro, se richiesto, assistenza nei lavori da essi intrapresi.

Nell'un caso e nell'altro sono esclusi i lavori in conseguenza di terremoti.

L'ente avrà la denominazione di « Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni » ed avrà la sede centrale a Roma.

Art. 2.

L'amministrazione dell'Istituto è affidata ad un Consiglio composto:

a) del presidente, nominato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici;

b) di cinque membri, nominati con decreto Reale su proposta del ministro interessato, rappresentanti: uno il Ministero dell'interno, uno il Ministero del tesoro, due (un membro del ruolo amministrativo ed uno del ruolo tecnico) il Ministero dei lavori pubblici ed uno la Cassa dei depositi e prestiti;

c) di sei delegati dell'Associazione dei Comuni italiani;

d) dei capi dei servizi tecnico, legale e di ragioneria, nominati con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici.

Il Consiglio di amministrazione eleggerà nel proprio seno il vice presidente.

Il presidente, i cinque rappresentanti dello Stato, i sei delegati dell'Associazione dei Comuni durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto delibera circa:

1° i bilanci comunali di previsione e le proposte di variazione;

2° i rendiconti consuntivi;

3° la nomina, gli assegni ed il licenziamento degli impiegati su proposta del Comitato esecutivo;

4° l'esecuzione delle opere a sensi dell'art. 1°;

5° l'approvazione dei progetti che importino una spesa superiore a L. 100.000 e le modalità per la loro esecuzione;

6° gli schemi dei contratti per somme superiori a L. 100.000, le transazioni per somme eccedenti le L. 25.000 ed i condoni di penali per somme superiori a L. 5000;

7° l'autorizzazione ad iniziare giudizi;

8° le proposte del Comitato esecutivo e dei singoli consiglieri.

Il Consiglio di amministrazione esercita inoltre tutti i poteri di vigilanza sulla gestione dell'azienda.

Art. 4.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono necessari l'intervento di almeno la metà dei consiglieri, oltre il presidente e la maggioranza assoluta dei voti.

Per ogni adunanza del Consiglio viene corrisposta una medaglia di presenza di L. 25 a ciascuno degli intervenuti a norma del precedente comma.

Ai consiglieri possono, occorrendo, essere affidati dal Consiglio speciali incarichi temporanei.

Art. 5.

Il Comitato esecutivo è composto del presidente e del vice presidente dell'Istituto e dei capi dei servizi tecnico, legale e di ragioneria.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) approvare gli schemi dei bilanci preventivi e conti consuntivi e relazioni annesse da presentare al Consiglio di amministrazione;

b) approvare i progetti dei lavori e gli schemi dei contratti di importo non superiore a L. 100.000 nonchè le transazioni ed il condono di penali non eccedenti rispettivamente le L. 25,000 e le L. 5000;

c) la istituzione di uffici locali;

d) prendere in casi di urgenza le deliberazioni spettanti al Consiglio di amministrazione. Di tali deliberazioni è fatta relazione al Consiglio nella prima adunanza per ottenere la ratifica.

Per ogni adunanza del Comitato viene corrisposta la medaglia di presenza di cui al 2° comma dell'articolo precedente.

Per l'esercizio delle attribuzioni sopra indicate è necessario l'intervento del presidente o del vice-presidente e di due capi servizio, fra i quali quello tecnico quando si tratti di questioni di sua competenza.

Art. 6.

La direzione dell'Istituto è affidata ai capi dei servizi tecnico, legale e di ragioneria.

La direzione suddetta:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo;

b) autorizza le spese entro il limite degli stanziamenti di bilancio e provvede al servizio di cassa;

c) assiste i Comuni ed i Consorzi negli atti che riguardano opere pubbliche non affidate alla esclusiva gestione dell'Istituto;

d) assume o licenzia il personale da adibire temporaneamente a determinati incarichi;

e) compie in generale tutti gli atti non affidati al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Per l'esercizio delle attribuzioni della Direzione è sufficiente l'intervento di due capi servizio.

Art. 7.

Il presidente dell'Istituto, ed in sua assenza o impedimento il vice presidente od un direttore da essi designato, ha la rappresentanza giuridica dell'azienda di fronte ai terzi ed in giudizio innanzi a qualsiasi magistrato o collegio arbitrale.

La R. avvocatura erariale è però autorizzata a rappresentare e difendere l'Istituto in tutti i giudizi avanti le autorità giudiziarie, collegi arbitrali e giurisdizioni speciali, purchè il Ministero dei lavori pubblici, su domanda dell'Istituto stesso, rivolga di volta in volta speciali richieste all'Avvocatura erariale medesima.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi all'Avvocatura dall'Istituto sono liquidati a norma di legge.

Art. 8.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre, comprendendo tutte le operazioni compiute entro l'anno.

Entro il mese di novembre viene presentato al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo per l'anno seguente ed entro il mese di aprile il conto consuntivo ed il conto profitti e perdite riguardanti il precedente esercizio.

Il conto consuntivo è sottoposto al visto del Ministero del tesoro.

Le eventuali economie nelle spese di gestione sono destinate per quattro decimi a favore del personale, secondo i modi da stabilirsi nel regolamento di cui all'art. 16; per tre decimi al Comitato esecutivo e per gli altri tre decimi ai componenti il Consiglio di amministrazione che non fanno parte di detto Comitato.

Art. 9.

I concorsi, sussidi e mutui concessi dallo Stato e dagli altri enti pubblici ai Comuni e Consorzi per le opere affidate all'Istituto sono pagati a questo direttamente, in base a certificati dell'ufficio tecnico dell'Istituto, da rilasciarsi secondo l'avanzamento dei lavori. Potranno essere però accordate all'Istituto stesso delle anticipazioni in misura non superiore ai 9|10 della somma concessa per ogni opera, tenendo conto dell'importo dei lavori che, in base ai progetti debitamente approvati, si presume possano essere eseguiti entro l'esercizio finanziario.

L'ultima rata, non inferiore al decimo del sussidio o del mutuo, viene corrisposta in base al certificato di collaudo.

Per le indennità di espropriazione si producono le ordinanze prefettizie di pagamento o di deposito d'indennità.

Art. 10.

Le somme indicate nell'articolo precedente ed ogni altra entrata dell'Istituto sono depositate in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti, la quale effettua i pagamenti giusta le disposizioni degli articoli 6 e 9.

Per le minori spese di amministrazione od i pagamenti di carattere urgente è consentita l'apertura di un conto corrente presso altro Istituto di credito nell'importo da determinarsi dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 11.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di cui all'art. 1°, comma 1°, si osservano le

norme vigenti per le opere di conto dello Stato, in quanto risultino compatibili con la speciale organizzazione dell'Istituto.

Nei progetti principali e suppletivi dei lavori da eseguirsi a cura dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni si comprendono le spese per la compilazione dei progetti e per la direzione e sorveglianza dei lavori, nelle misure stabilite dall'art. 17 del regolamento 19 agosto 1917, n. 1542.

Per lo studio dei progetti di opere di particolare importanza, la cui esecuzione venga assunta dall'Istituto, possono essere concesse anticipazioni in misura da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici, in base a richiesta dell'Istituto stesso accompagnata da relazione tecnica.

Art. 12.

Quando l'Istituto assuma l'esecuzione di opere già iniziate e appaltate, o delle quali sia stato compilato il progetto o eseguiti studi per la compilazione di questo, i compensi che l'Istituto deve corrispondere al Comune o al Consorzio per spese di progetto, direzione e sorveglianza sono contenuti entro i limiti che seguono:

a) il 3,50 0[0 sull'importo dei progetti debitamente approvati (lavori ed espropriazioni) per spesa di compilazione di progetto. Per i progetti non ancora debitamente approvati, da aggiornare ed incompleti, il compenso viene convenuto volta per volta, con riguardo al detto limite massimo, e in caso di dissenso decide definitivamente l'ingegnere capo del genio civile della Provincia;

b) il 6,50 0[0 sull'importo dei lavori già eseguiti, per direzione e sorveglianza di essi. Inoltre al personale incaricato della direzione e sorveglianza dei lavori, quando risulti essere già stato regolarmente assunto con retribuzione apposita, e l'Istituto non intenda valersi dell'opera sua, può essere corrisposto a tacitazione un compenso non eccedente l'1 0[0 dell'importo di progetto per le opere non ancora iniziate, o dell'importo dei lavori da eseguire, già previsto in progetto, per le opere in corso d'esecuzione.

Art. 13.

Il segretario incaricato dal Consiglio di amministrazione di stipulare in forma pubblica amministrativa i contratti che interessino l'ente, di autenticare firme, di rilasciare atti autentici in originale od in copia, ha per tali effetti le facoltà attribuite ai notai, dalle vigenti disposizioni di legge, i diritti relativi, da liquidarsi secondo la tabella annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato, spettano per non più della metà al funzionario rogante ed il resto all'ente.

È concessa all'Istituto l'esenzione da ogni tassa e diritto fiscale per gli atti che lo riguardano.

Art. 14.

In aggiunta alle somme che saranno concesse dall'Associazione dei Comuni all'Istituto pel suo funzionamento, lo Stato verserà a titolo di concorso straordinario nelle spese di gestione la somma complessiva di L. 400.000 così ripartita:

L. 150,000 nell'esercizio finanziario 1919-920; L. 100,000 nell'esercizio 1920-921; L. 75,000 nell'esercizio 1921-922; L. 50,000 nell'esercizio 1922-923 e L. 25,000 nell'esercizio 1923-924.

Per il quinquennio 1919-924 i locali per gli uffici centrali dell'Istituto saranno inoltre forniti ed arredati dallo Stato.

Alle predette spese si farà fronte mediante prelevamenti dai fondi stanziati nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici per la viabilità obbligatoria, per le strade d'accesso alle stazioni ferroviarie, ai porti ed approdi dei piroscafi postali, e per le strade di allacciamento dei Comuni isolati. Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, verranno introdotte le conseguenti variazioni nello stato di previsione del predetto Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920.

Art. 15.

Durante il tempo necessario per l'assetto definitivo dell'Istituto, gli impiegati dello Stato, che siano destinati a dirigere o a prestare servizio negli uffici di esso, rimarranno, di regola, nei rispettivi ruoli.

Trascorso tale periodo di tempo, su richiesta del Consiglio di amministrazione, potranno essere ad essi applicate, con decreti dei ministri competenti, le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304. Sono parimenti estese all'Istituto le disposizioni degli articoli 45 e 47 della legge 3 settembre 1906, n. 522.

Art. 16.

Entro sei mesi dalla sua costituzione il Consiglio d'amministrazione delibererà il regolamento per il funzionamento dell'Istituto, da approvarsi con R. decreto dal Ministero dei lavori pubblici.

Nel regolamento saranno in particolar modo stabilite le disposizioni riguardanti:

a) l'ordinamento amministrativo e contabile dell'Istituto, la pianta organica del personale e la costituzione di uffici locali;

b) la formazione dei bilanci;

c) il servizio di cassa e dei titoli;

d) la nomina, il licenziamento, il trattamento e la disciplina degli impiegati;

e) le modalità per sostituire la gestione dell'Istituto nelle opere già iniziate o progettate dagli enti locali;

f) tutto ciò che riguarda in genere i servizi affidati all'Istituto.

Art. 17.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI. — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1632 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni mutui speciali per metterli in grado di far fronte a deficienze di bilancio accertate o accertabili al 31 dicembre 1918.

Tali mutui saranno concessi alle condizioni del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1770.

Ai mutui di cui nel presente articolo sono applicabili le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 1° dell'altro decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916, n. 1856.

La differenza tra l'interesse di favore e quello normale sarà corrisposta alla Cassa dei depositi e prestiti mediante assegnazione da farsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

L'articolo precedente si applica anche al fabbisogno, anteriore o posteriore al 31 dicembre 1918, dei Comuni e delle Provincie per la corresponsione degli aumenti di stipendio al personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Art. 3.

Il provento dei dazi addizionali governativi sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni, di cui ai decreti Luogotenenziali 31 agosto 1916, n. 1090, all. C, e 28 aprile 1918, n. 551, riscosse durante l'esercizio finanziario 1919-920, sarà dallo Stato corrisposto ai Comuni, al netto dell'aggio di esazione, nella forma che verrà stabilita con successivo Nostro decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1560 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 16 maggio 1907, n. 406, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo ed i successivi decreti che lo modificano;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai militari del Corpo Reale equipaggi che hanno contratto arruolamento volontario con ferma di 4 o 6 anni, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 del regolamento sugli assegni speciali di bordo, approvato con Regio decreto 16 maggio 1907, n. 406, per quanto concerne i sottufficiali in genere ed i sottocapi e comuni raffermati con premio o con soprassoldo.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° settembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1562 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' revocato il decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1918, n 343, relativo alle inchieste sulle perdite delle navi mercantili e sugli altri sinistri marittimi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1561 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 863 in data 17 maggio 1917, col quale veniva modificata la tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 288, che stabiliva la circoscrizione dei fari e del segnalamento marittimo e loro dipendenze disciplinari;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° ottobre 1919 è soppresso il Comando della zona dei fari e del segnalamento marittimo di Spezia, ed i segnalamenti che attualmente ne fanno parte sono posti alla dipendenza del Comando della zona dei fari e del segnalamento marittimo di Livorno.

Art. 2.

A datare dal 1° ottobre 1919 il territorio di giurisdizione della zona dei fari e del segnalamento marittimo di Livorno si estende da Terracina inclusa al confine francese, e comprende anche le isole dell'Arcipelago toscano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1588 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 1 (l'ultimo comma) del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli avventizi delle ferrovie dello Stato assunti anteriormente al

24 maggio 1915, che abbiano lasciato il servizio per la chiamata alle armi, purchè abbiano i requisiti prescritti dal regolamento, saranno riassunti in servizio entro venti giorni dalla presentazione della domanda di riassunzione.

La domanda di riassunzione deve essere fatta entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto o dalla data del congedamento.

Art. 2.

Saranno nominati aiutanti applicati in prova nel personale delle stazioni fino a concorrenza dei posti vacanti entro il 30 giugno 1920 nel ruolo dei sottocapi ed applicati del personale esecutivo delle stazioni ed alle condizioni previste per il servizio di prova dal regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, salvo quanto dispone in contrario il presente decreto e col seguente ordine di precedenza:

1° gli aiutanti applicati avventizi riassunti in servizio a norma dell'art. 1;

2° gli aiutanti applicati avventizi che al 30 giugno 1919 abbiano prestato presso le ferrovie servizio ininterrotto per non meno di tre mesi, cui abbia immediatamente preceduto od abbia fatto immediato seguito il servizio militare con almeno sei mesi in zona di operazione;

3° gli aiutanti applicati avventizi che al 30 giugno 1919 abbiano prestato servizio ininterrotto per non meno di sei mesi presso le ferrovie, cui abbia immediatamente preceduto od abbia fatto immediato seguito il servizio militare per altri sei mesi almeno;

4° gli aiutanti applicati avventizi in servizio al 30 giugno 1919 che alla data stessa abbiano prestato servizio ininterrotto con tale qualifica almeno per un anno.

La nomina è subordinata al possesso dei requisiti voluti dal detto regolamento per l'ammissione nel personale in prova nonchè al titolo di studio rappresentato dal diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica o di licenza di R. scuola industriale o commerciale classificata come scuola professionale di 2° grado a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, o di altro equipollente.

Art. 3.

Sono eccezionalmente ammessi alla nomina in prova, ove posseggano tutti gli altri requisiti e titoli di cui al precedente articolo, anche gli aiutanti applicati avventizi:

a) che abbiano compiuto il 35° anno di età dopo l'assunzione come avventizi ferroviari, e posteriormente al 1° luglio 1914;

b) che pur non avendo compiuto al 30 giugno 1919 il 18° anno di età, abbiano però già superato il 17°.

Ai posti eventualmente vacanti ed in quanto sia richiesto da esigenze di servizio, potranno pure essere nominati aiutanti applicati in prova nelle stazioni gli altri avventizi dei gradi 12 ed anche 11 nonchè gli aiutanti (degli uffici) del personale provvisorio che, avendo tutti i requisiti e titoli stabiliti nell'art. 2 ed eventualmente in questo articolo, ne facciano domanda entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Fra coloro che sono compresi nell'istesso gruppo la precedenza è data a chi ha più lungo servizio militare ed in mancanza un più lungo servizio ferroviario.

Art. 5.

Gli ex-aiutanti applicati avventizi che furono nominati assistenti di 2ª classe in prova nelle stazioni, potranno pure essere nominati aiutanti applicati in prova nel ruolo del personale delle stazioni, purchè si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, tenuto conto anche del servizio prestato nelle attribuzioni di assistente.

Art. 6.

Per gli aiutanti applicati in prova delle stazioni nominati a norma degli articoli precedenti, la durata del servizio di prova è quella stessa stabilita per gli applicati delle stazioni dall'art. 68 del regolamento del personale, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

In via di eccezione, ferme tutte le altre disposizioni del predetto art. 68, per gli aiutanti applicati predetti, nonchè per gli applicati ed aiutanti applicati delle stazioni in servizio di prova alla data di pubblicazione del presente decreto, la durata del servizio di prova potrà essere ridotta fino a 12, 18, 24 o 30 mesi, per coloro che contino un precedente servizio ininterrotto, computato come all'articolo 2, rispettivamente di più di 4, 3, 2 od 1 anno, purchè entro detti periodi ridotti conseguano tutte le prescritte abilitazioni.

Art. 7.

Gli aiutanti applicati stabili od in prova in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto o quelli nominati a norma degli articoli precedenti, sono promossi sotto capi a termini di regolamento anche se non hanno compiuto i tre anni di effettivo servizio nel grado 12° voluti dall'art. 255 del regolamento del personale approvato con decreto Luogotenenziale n. 1393 del 13 agosto 1917, dopo che abbiano conseguite tutte le abilitazioni prescritte per i servizi di stazione.

I commessi di 1ª e di 2ª classe che abbiano conseguito tutte le abilitazioni prescritte per il servizio di stazione entro il 31 dicembre 1920, sono parimenti promossi sotto capi.

Detti agenti hanno facoltà di ripetere due volte l'esame di abilitazione al movimento.

Agli aiutanti applicati nominati in prova in applicazione del presente decreto, che non riportassero la idoneità al movimento, saranno applicate le disposizioni di cui agli ultimi tre capoversi dell'art. 255 del citato regolamento.

Art. 8.

Saranno nominate scrivane in prova con decorrenza dal 30 giugno 1919 e nei limiti della metà dei posti vacanti, in base all'anzianità, quando abbiano dato prova di capacità, diligenza e buona condotta, le scrivane vedove ed orfane di agenti delle ferrovie dello Stato, con precedenza alle vedove ed orfane di agenti morti in guerra, le quali al 30 giugno 1919 si trovavano in servizio negli uffici dell'Amministrazione stessa da almeno un anno, e posseggano i requisiti voluti dal regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, per l'ammissione del personale.

Saranno nominate successivamente scrivane in prova, secondo i criteri suindicati, le candidate idonee di cui al comma precedente, per coprire la metà dei posti che si renderanno vacanti entro il 30 giugno 1920, sempre quando esse conservino i requisiti richiesti per l'assunzione.

Le stesse disposizioni si applicano alle scrivane avventizie non orfane nè vedove di agenti delle ferrovie dello Stato in servizio negli uffici da almeno un anno al 30 giugno 1919 ed in possesso dei voluti requisiti per coprire la rimanente metà dei posti vacanti.

Art. 9.

Nel ruolo del personale ausiliario delle stazioni delle ferrovie dello Stato sono aggiunte, con effetto dal 30 giugno 1919, le qualifiche di commesse di 1ª classe (grado 11) e commesse di 2ª classe (grado 12).

Alle commesse di cui sopra, spetterà lo stesso trattamento di stipendio e competenze accessorie spettante rispettivamente ai commessi di 1ª e di 2ª classe.

I posti assegnati alle commesse faranno carico alle piante dei commessi di pari grado e le promozioni a commessa di 1ª classe si conferiranno per anzianità alle commesse di 2ª classe abilitate al servizio delle gestioni merci grande e piccola velocità, in concorso coi commessi di 2ª classe, dopo promossi gli attuali.

Art. 10.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a nominare commesse di 2ª classe in prova nel ruolo del personale ausiliario delle stazioni le scrivane avventizie, che al 30 giugno 1919 si trovavano in servizio nelle stazioni delle ferrovie dello Stato da almeno un anno ininterrottamente e posseggano tutti i requisiti

voluti dal regolamento per l'ammissione nel personale in prova, coll'obbligo per le commesse così nominate di conseguire entro il periodo di prova stabilito dall'art. 68 del regolamento del personale, tutte le abilitazioni prescritte per i commessi di 2ª classe.

Art. 11.

Le modificazioni apportate all'art. 9 del decreto Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 913, agli articoli 60, 61, 62 e 63 del regolamento per il personale delle ferrovie dello Stato approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, hanno vigore dal 1° giugno 1919.

Art. 12.

Saranno nominati in prova fino a concorrenza dei posti che sono o saranno vacanti entro il 30 giugno 1920 ed alle condizioni previste dal regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, i supplenti frenatori, i manovali, i cantonieri e gli operai avventizi riassunti a norma dell'art. 1°, nonchè quelli assunti dopo il 24 maggio 1915, che abbiano i requisiti regolamentari, col seguente ordine di precedenza:

1° i riassunti in servizio a norma dell'art. 1;

2° coloro che al 30 giugno 1919 abbiano prestato presso le ferrovie dello Stato servizio ininterrotto per non meno di tre mesi, cui abbia immediatamente preceduto od abbia fatto immediato seguito il servizio militare con almeno sei mesi in zona di operazioni;

3° coloro che al 30 giugno 1919 abbiano prestato servizio ininterrotto per non meno di sei mesi presso le ferrovie dello Stato, cui abbia immediatamente preceduto od abbia fatto immediato seguito il servizio militare per altri sei mesi almeno;

4° gli avventizi in servizio al 30 giugno 1919 che alla data stessa abbiano prestato servizio ininterrotto con tali qualifiche almeno per un anno.

Sono eccezionalmente ammessi alla nomina in prova, ové posseggano tutti gli altri requisiti o titoli di cui sopra, anche gli altri avventizi:

a) che abbiano compiuto il 35° anno di età dopo l'assunzione come avventizi ferroviari e posteriormente al 1° luglio 1914;

b) che pur non avendo compiuto al 30 giugno 1919 il 21° anno di età se operai ed il 18° se manovali, cantonieri o supplenti frenatori, abbiano però già superato rispettivamente il 20° ed il 17°.

Art. 13.

Per i frenatori, manovali, cantonieri od operai delle ferrovie dello Stato in prova al 30 giugno 1919, o assunti in prova dopo tale data, la durata del servizio di prova prevista dall'art. 68 del regolamento per il personale approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, potrà essere eccezionalmente ridotta fino a 6, 12 e 18 mesi per coloro che contino un precedente servizio ininterrotto, computato, come all'art. 2, rispettivamente di più di 4, di 2 e di 1 anno.

Art. 14.

Le nomine in prova hanno decorrenza:

— dal 30 giugno 1919 per gli avventizi in servizio alla data stessa;

— al compimento del 18° o del 21° anno di età per gli avventizi di cui al primo comma, punto b), dell'art. 3 e ultimo comma, punto b), dell'art. 12;

— dal giorno della riassunzione in servizio per coloro che avendo i voluti titoli e requisiti sieno stati o vengano riassunti dopo il 30 giugno 1919. Per la riassunzione gli interessati dovranno presentare domanda entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto o dal giorno del congedamento.

Art. 15.

Agli allievi fuochisti assunti durante la guerra, da nominarsi fuochisti in prova dopo superato il corso di istruzione, sarà assegnato all'atto della nomina in prova lo stipendio di L. 1500, se alla data della nomina contino più di quattro anni di servizio come allievi fuochisti avventizi e di L. 1350 con diritto all'aumento a L. 1500 dopo un anno, se alla data della nomina contino più di tre anni di servizio come allievi fuochisti.

Ai fuochisti in prova così nominati è data facoltà di presentarsi all'esame pel passaggio a stabile e di conseguire, superandolo, la relativa nomina, dopo 12 o 18 mesi dalla nomina a fuochisti in prova se abbiano prestato servizio come allievi fuochisti rispettivamente per più di 4 o di 3 anni.

Agli effetti del presente articolo il servizio militare prestato al 6° reggimento genio (ferrovieri) dagli allievi fuochisti che lasciarono le ferrovie dello Stato per andare sotto le armi in seguito a chiamata della loro classe di leva, è equiparato al servizio ferroviario.

Art. 16.

Nei collocamenti di cui agli articoli precedenti, a parità di condizioni e requisiti, hanno precedenza gli agenti mutilati, o feriti di guerra, o decorati al valore.

Art. 17.

Agli avventizi che al 1° giugno 1919 si trovavano in servizio ininterrotto da almeno 7 mesi, e cessino dal servizio per qualsiasi motivo - esclusi i disciplinari - entro il 30 giugno 1920 sarà corrisposto un compenso pari a giornate 2 1/2 di paga (escluso il caro-vivere) per ogni mese di effettivo servizio prestato, con un minimo di una mensualità.

Art. 18.

Nella tabella degli agenti considerati operai agli effetti della legge per gli infortuni sul lavoro (allegato X al regolamento del personale, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, numero 1393) sono aggiunte le qualifiche di capo stazione, di sottocapo, di controllore principale e controllore (del materiale).

Art. 19.

Non si può far luogo all'assunzione di avventizi:

a) per gli uffici;

b) per l'esercizio, salvo il caso di esigenze imprevedibili cui occorra provvedere con avventizi per tempo non superiore a due mesi.

Art. 20.

Gli avventizi possono essere invitati a prestare l'opera loro in altra residenza con la corresponsione dell'indennità di trasferimento stabilita dal regolamento per gli agenti celibi delle rispettive qualifiche.

In caso di rifiuto, saranno compresi, a preferenza di altri, nei licenziamenti per esuberanza di personale.

Art. 21.

Il presente decreto si applica agli avventizi delle ferrovie dello Stato addetti agli uffici, nonchè a quelli del personale esecutivo addetti al servizio ferroviario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1631 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro e col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A costituire il periodo regolamentare stabilito per la sistemazione in prova degli avventizi già immessi in funzioni continuative a sensi del primo comma dell'art. 60 (ora soppresso con decreto Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 913) del regolamento del personale approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393 e del punto 1° dell'art. 2 del regolamento del personale approvato con Regio decreto 22 luglio 1906, n. 417, dovrà computarsi il tempo trascorso con buona condotta in servizio militare per effetto di richiamo alle armi in dipendenza della guerra.

Art. 2.

Per gli agenti richiamati sotto le armi in dipendenza della guerra, la nomina a stabile avrà la stessa decorrenza che sarebbe loro spettata se fossero rimasti in servizio ferroviario.

Tale nomina con data retroattiva sarà conferita dopo che gli agenti, fra il servizio in prova prestato antecedentemente al richiamo e quello dopo il ritorno dalle armi, abbiano compiuto il periodo di prova previsto dal regolamento del personale, dimostrando la idoneità alle funzioni loro assegnate.

Art. 3.

Gli agenti reduci dal servizio militare prestato quali richiamati durante la guerra, saranno sottoposti agli esami, abilitazioni, esperimenti od accertamenti che avrebbero potuto sostenere se non si fossero trovati sotto le armi, e saranno loro conferite in base al risultato ottenuto ed a quello del successivo esperimento in funzioni superiori, ove richiesto, le promozioni colla stessa decorrenza che sarebbe ad essi spettata qualora avessero continuato a prestar servizio sostenendo insieme con i colleghi le stesse prove.

Per gli agenti che dopo il ritorno dal servizio militare prestato in qualità di richiamati già parteciparono a prove analoghe a quelle precedentemente perdute, conseguendo anche la relativa promozione, la decorrenza della promozione sarà rettificata secondo i criteri sopra esposti.

Art. 4.

Gli aiutanti applicati inscritti nel ruolo del personale degli uffici che per essere stati sotto le armi a causa di richiamo durante la guerra, non hanno potuto partecipare all'esame di idoneità nel 1915, sono autorizzati a presentarsi a nuovo esame per conseguire la promozione con quella decorrenza quando siano riconosciuti idonei.

Tutti gli altri aiutanti applicati che abbiano almeno tre anni di grado, otterranno la promozione con decorrenza dal 1° gennaio 1918 a titolo di anzianità secondo le norme regolamentari e saranno inquadrati nel relativo ruolo dopo quelli promossi alla stessa data per titolo di merito a termini dell'art. 241 del vigente regolamento del personale.

Gli aiutanti applicati delle stazioni che in conseguenza del servizio militare prestato quali richiamati in dipendenza della guerra non abbiano potuto conseguire le prescritte abilitazioni per la promozione al grado 11° con anzianità di almeno tre anni di grado, saranno promossi applicati con la stessa decorrenza 1° gennaio 1918, purchè conseguano tutte le abilitazioni, eccetto il movimento, non oltre sei mesi dalla data del presente decreto o da quella del ritorno al servizio ferroviario se successiva.

Art. 5.

Nella compilazione delle note informative, che servono di base alle promozioni di grado con decorrenza compresa fra il 1° luglio 1919 e il 30 giugno 1920, hanno valore le benemerenze acquisite durante la guerra in servizio militare o presso altre Amministrazioni dello Stato e le informazioni rilasciate dalle relative autorità militari o civili.

Analogamente saranno anche soggette a revisione, a tutti gli effetti, le note informative afferenti alle promozioni di grado con decorrenza compresa fra il 16 gennaio 1919 e il 30 giugno 1919, relative agli agenti dal grado 3° al 12° del personale degli uffici che al 1° luglio 1918 prestavano servizio militare o presso altre Amministrazioni.

Le promozioni che siano conseguenza di rettificazione delle note stesse avranno le decorrenze suindicate e saranno considerate fuori delle vigenti piante organiche, ma si dovranno lasciare scoperti altrettanti posti nei gradi rispettivamente ed immediatamente inferiori sino al completo pareggiamento della spesa.

Art. 6.

A tutti gli agenti stabili ed in prova all'atto della chiamata alle armi che hanno prestato con buona condotta servizio militare in zona di operazioni, sarà accordato nei vigenti quadri di classificazione un acceleramento di tanti anni quanti sono quelli passati in complesso nella zona suddetta, computando per un anno anche il periodo superiore a sei mesi e trascurando i periodi di durata inferiore.

Dagli anni di acceleramento dovranno dedursi quelli corrispondenti allo acceleramento di tempo per effetto degli aumenti anticipati eventualmente già concessi dal 1916 in poi.

La concessione è subordinata allo accertamento del tempo passato in zona di operazioni, secondo dichiarazione che le competenti autorità militari dovranno rilasciare agli agenti interessati.

Art. 7.

Agli agenti stabili ed in prova, chiamati o trattenuti sotto le armi durante gli esercizi 1914-915, 1915-916, 1916-917, sarà corrisposta, secondo norme che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, ed in quanto non sia stato analogamente provveduto a cura dell'Amministrazione, una gratificazione in luogo di quella cui avrebbero concorso ove fossero stati presenti in servizio a sensi dell'art. 3 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 3 del R. decreto 3 maggio 1918, n. 665, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto a fregiarsi del distintivo speciale gli agenti che a far tempo dal 24 maggio 1915 abbiano risieduto o prestato servizio continuato per oltre sei mesi sulle linee Peri, Ala, Verona, Vicenza, Padova, Venezia e sulle altre al nord di esse, comprese quelle delle Delegazioni di esercizio di Trento e Trieste ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1689 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 44 del Nostro decreto 14 agosto 1919, n. 1442, sul personale di pubblica sicurezza;

Udito il Consiglio dei ministri ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo del regolamento pel corpo degli agenti d'investigazione, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Il presente decreto avrà vigore dal 14 settembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1919

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TITOLO I.

Della costituzione del corpo.

Art. 1.

Il corpo degli agenti investigativi è istituito per il servizio della prevenzione e della repressione dei reati e per la ricerca dei delinquenti.

Gli agenti investigativi sono agenti di P. S. e di polizia giudiziaria, dipendono dal Ministero dell'interno e direttamente dai prefetti, sottoprefetti e questori, nonchè dai funzionari di P. S.

Essi non possono essere impiegati in servizi che non siano strettamente attinenti alla loro funzione, nè adibiti in lavori di uffici di qualunque specie, ad eccezione del servizio telegrafico, telefonico, fotografico e dattiloscopico e automobilistico.

Art. 2.

Per l'ammissione nel corpo degli agenti investigativi occorrono i seguenti requisiti:

1° essere cittadino italiano o naturalizzato;
2° avere età non inferiore agli anni 20;
3° essere di costituzione fisica sana;
4° sapere leggere e scrivere correttamente;
5° avere sempre tenuto ottima condotta sia nella vita civile che in quella militare;
6° non avere subìto condanne.

Possono anche essere ammessi nel corpo i mutilati e gli invalidi di guerra per gli speciali servizi telegrafico, telefonico, fotografico, dattiloscopico e simili, purchè le loro condizioni fisiche siano tali da renderli idonei ai servizi stessi.

Fra gli aspiranti di cui alla lettera *c*) dell'art. 35 del R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442, avranno la preferenza, a parità di tutti gli altri requisiti, gli orfani ed i feriti di guerra, i decorati al valore, gli ex-combattenti.

Art. 3.

Le domande sono sottoposte all'esame di una Commissione nominata dal direttore generale al quale saranno poi sottoposte le proposte per la nomina.

La nomina degli agenti investigativi è fatta con decreto del Ministero dell'interno: essa deve decorrere dal 1° o dal 16 del mese.

Art. 4.

È adottato per gli agenti d'investigazione il sistema del ruolo aperto. Essi conseguono un aumento periodico di stipendio per anzianità, secondo la tabella *C*, annessa al Regio decreto 14 agosto 1919, n. 1442 e con le norme stabilite nel seguente articolo.

Art. 5.

Gli aumenti di stipendio sono conferiti con decreto del ministro dell'interno su parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 3 del presente regolamento agli agenti che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Essi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compì il periodo necessario per conseguirli.

La revisione del giudizio non favorevole alla concessione dell'aumento può essere provocata in ogni tempo di ufficio ed anche richiesta dall'interessato trascorso almeno un anno dal precedente giudizio.

Sono applicabili per gli agenti investigativi le disposizioni contenute negli articoli 7 e 16 del R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442.

Art. 6.

Agli effetti di cui all'ultimo capoverso dell'art. 36 del R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442, la somma da tenersi per base nella determinazione dello stipendio pei graduati in servizio che passano dai rispettivi loro Corpi in quello degli agenti investigativi è rappresentata dalla paga netta da essi percepita aumentata dell'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile corrispondente a tale paga, nonchè del 30 0/0 di cui attualmente fruiscono in base al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, dai soprassoldi di paga e dall'indennità di grado dei Corpi nei quali sono concesse.

Art. 7.

All'atto di ammissione gli agenti prestano giuramento nelle forme di legge innanzi al prefetto, assistito da un funzionario di pubblica sicurezza.

Essi ricevono una tessera di riconoscimento e un distintivo conforme al modello che sarà stabilito con decreto del ministro dell'interno e sono autorizzati a portare le armi di cui agli articoli 15 e 16 della legge sulla pubblica sicurezza.

Art. 8.

Gli agenti d'investigazione, nelle Provincie ove risiedono, devono essere dai funzionari di pubblica sicurezza specialmente istruiti nella conoscenza del Codice penale e della procedura penale, delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza e di polizia municipale locale nonchè nel redigere verbali e rapporti e nei metodi scientifici d'investigazione e di segnalamento.

Quelli riconosciuti più idonei possono anche essere chiamati, a turno, a compiere presso la Scuola di polizia scientifica un corso di perfezionamento, secondo il programma da stabilirsi dal Ministero.

Art. 9.

Gli appartenenti al Corpo degli Agenti investigativi sono dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi della loro classe di leva, a termini dell'art. 26 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 620.

TITOLO II.

Della disciplina.

Art. 10.

I rapporti di dipendenza gerarchica tra i vari agenti sono determinati dallo stipendio ed a parità di stipendio dall'anzianità, salvo le disposizioni di cui all'art. 23.

Art. 11.

Per le mancanze di lieve entità il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza può infliggere agli agenti investigativi la censura, redigendone verbale.

Art. 12.

La Commissione disciplinare permanente istituita dall'art. 37 del R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442, contesta, a verbale, le mancanze all'incolpato, che può anche chiedere di presentare le proprie giustificazioni scritte entro un termine non maggiore di cinque giorni.

Art. 13.

L'apprezzamento delle mancanze è lasciato al prudente criterio della Commissione provinciale permanente di disciplina.

Art. 14.

Il ricorso al prefetto contro il provvedimento della sospensione decretato dalla Commissione disciplinare ai sensi dell'art. 38 del R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442, deve essere presentato entro il termine di 30 giorni.

Il prefetto con suo decreto decide inappellabilmente entro dieci giorni.

Art. 15.

Sulle proposte di licenziamento della Commissione decide il Ministro, in seguito a giudizio del Consiglio di disciplina composto dal direttore generale della pubblica sicurezza, dal capo del personale, da uno dei capi divisione e da due funzionari di pubblica sicurezza scelti volta per volta dal Ministero.

Funziona da segretario uno dei segretari della sezione competente.

Art. 16.

In caso di proposta di licenziamento per causa d'inidoneità fisica,

l'agente dev'essere sottoposto a visita del collegio medico militare a spese dell'Amministrazione.

L'agente licenziato per inidoneità fisica può essere riammesso nel corpo qualora il collegio medico militare riconosca cessate le cause che determinarono il licenziamento.

Art. 17.

Il licenziamento per motivi disciplinari può essere seguito nei casi più gravi dalla perdita del diritto alla pensione su proposta del Consiglio di disciplina.

Art. 18.

Le malattie denunziate dagli agenti investigativi in servizio devono essere giustificate da certificati medici.

Il capo dell'ufficio può in ogni caso far accertare la malattia a mezzo di visita fiscale dei medici incaricati del servizio sanitario pel Corpo delle guardie regie.

Art. 19.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il prefetto può ordinare la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'agente, salvo il regolare procedimento disciplinare.

La sospensione a tempo indeterminato si applica sempre all'agente contro il quale sia spiccato mandato di cattura. Può anche essere applicata quando l'agente sia stato colpito da mandato di comparizione o comunque si trovi sottoposto a giudizio per delitto.

Alla famiglia dell'agente sospeso a tempo indeterminato può essere concesso un assegno alimentare in misura non superiore al terzo dello stipendio di cui l'agente è fornito.

Se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo, escluda che l'agente vi abbia preso parte, questi cessa di essere sospeso e riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte non percepiti e riacquista, a tutti gli effetti, l'anzianità perduta.

In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza provata, l'agente sarà sottoposto al giudizio del Consiglio di disciplina che può proporre al Ministero, secondo i casi, la revoca della sospensione, o la sospensione per una durata anche superiore ad un mese ma non oltre un anno, ovvero il licenziamento.

Il licenziamento si applica sempre, anche senza il parere del Consiglio di disciplina, nei casi di qualsiasi condanna per delitto.

Art. 20.

Gli agenti d'investigazione possono conseguire annualmente congedi che, nel complesso, non eccedono la durata di un mese per ciascun anno.

Il congedo sino a 15 giorni è accordato dal questore o dal sottoprefetto, sino ad un mese dal prefetto.

Per concessioni straordinarie di durata superiore ad un mese occorre l'autorizzazione del Ministero.

Nei casi di malattia non contratta per ragioni di servizio, trascorsi complessivamente due mesi l'agente che non sia in grado di riprendere servizio può essere licenziato, salvo la riammissione sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3.

Non possono ottenere licenze tranne che per gravissimi motivi debitamente comprovati:

a) gli agenti che non contino almeno un anno di servizio nel Corpo;

b) gli agenti che durante l'anno siano stati puniti con la sospensione della paga per dieci giorni o più.

Art. 21.

Le dimissioni devono essere presentate in iscritto: esse non hanno effetto se non sono state accettate.

L'agente che si è dimesso è tenuto a proseguire nello adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non gli sia partecipata l'accettazione. Questa può essere ritardata per gravi motivi di servizio, può anche essere rifiutata, quando l'agente sia sottoposto a procedimento disciplinare e il Consiglio di disciplina ritenga che sia il caso di applicare il licenziamento.

TITOLO III.

Del servizio.

Art. 22.

Gli agenti investigativi eseguono il loro servizio alla diretta e immediata dipendenza dei funzionari e secondo gli ordini e le istruzioni dei medesimi.

Il questore e i sottoprefetti determinano le norme generali per l'esecuzione dei vari servizi di polizia investigativa.

Art. 23.

Gli agenti sono considerati permanentemente in servizio.

Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza può ordinare che un determinato numero di agenti resti anche tutta la notte a disposizione dell'ufficio di pubblica sicurezza nei locali dell'ufficio stesso o in altri idonei.

Gli agenti, anche se non di turno di servizio, devono sollecitamente presentarsi ad ogni chiamata dei superiori sia di giorno che di notte.

Art. 24.

Nei servizi di ordine pubblico gli agenti investigativi debbono attenersi alle istruzioni che sono loro impartite dai funzionari preposti alla direzione del servizio.

Spetta anche agli agenti investigativi comandati in tali servizi la indennità di pubblica sicurezza stabilita dal R. decreto 6 luglio 1919, n. 1157.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

Art. 25.

Gli agenti investigativi godono dei vantaggi stabiliti dalla legge 3 luglio 1902, n. 248.

Art. 26.

Sono estensibili agli agenti investigativi le concessioni speciali *B* e *C* pei trasporti ferroviari e marittimi stabilite dalle norme in vigore.

Art. 27.

Il ministro dell'interno è autorizzato a emanare, di volta in volta che il bisogno lo richieda, speciali norme a complemento o ad illustrazione di quelle contenute nel presente regolamento, del quale esse saranno considerate parte integrante.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dell'interno: NITTI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1574. **Regio decreto 14 agosto 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, l'Associazione veneta cooperativa, con sede in Venezia, è eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

N. 1575. **Regio decreto 14 agosto 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Roma, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto relativo.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del Nostro ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il tenente generale Badoglio cav. Pietro, sotto capo di Stato maggiore dell'esercito, assume i poteri di commissario straordinario militare nella Venezia Giulia, con autorità su tutti i comandi della regione.

Il predetto Nostro presidente del Consiglio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 22 maggio 1918, n. 700, e i decreti Reali 23 giugno 1919, n. 1063, e 14 luglio 1919, n. 1212, e 15 agosto 1919, n. 1448, e gli articoli 17 e 18 del decreto Ministeriale 15 agosto 1919 relativo alla costituzione del Consorzio latticini di Milano e gli articoli 1 e 3 del decreto Ministeriale 15 agosto 1919 sui prezzi dei latticini;

Decreta:

Art. 1.

Il compenso massimo che potrà corrispondersi alle ditte ed enti appartenenti alla sezione burro del Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio dei latticini di Milano, è fissato in centesimi 40 per ogni chilogramma di burro spedito.

Per gli imballaggi del burro saranno corrisposti i seguenti compensi:

Imballaggi per burro confezionato:

in pani da 5 kg. e più, L. 0,10 al kg.;

in pani da 1[2] kg. e meno, L. 0,20 al kg.

Art. 2.

1. I periodi minimi di età per la classifica dei formaggi a pasta molle, vengono stabiliti come appresso:

a) quartirolo fresco, 8 giorni;

b) gorgonzola fresco, 15 giorni;

c) quartirolo maturo, un mese di ulteriore stagionatura;

d) gorgonzola maturo, tre mesi di ulteriore stagionatura.

2. I periodi minimi di permanenza dei formaggi a pasta dura presso il produttore restano così fissati:

a) grana reggiano e parmigiano, fino a tutto novembre;

b) grana uso reggiano e lodigiano:

la sorte vernenga, sino al 28 aprile;

la sorte maggenga, sino all'11 novembre,

c) formaggio d'Alpe (mezzo burro, bagozzo, uso monte, brà):

la sorte estiva, sino a tutto settembre;

la sorte invernale, sino a tutto maggio;

fontina, bitto, branzi, sino a tutto ottobre;

d) caciocavallo, provolone, tipo svizzero, asiago da tavola, 90 giorni;

e) formaggio di latte magro, comunque ingrassato, almeno sei mesi.

Art. 3.

Sono stabiliti i seguenti compensi per la stagionatura dei formaggi:

grana reggiano, L. 10 al mese per i primi 12 mesi e per quintale;

grana uso reggiano e lodigiano, L. 12 al mese per i primi 12 mesi per quintale;

mezzo burro, bagozzo, uso monte, L. 12 al mese per i primi 12 mesi e per quintale;

caciocavallo, provolone, tipo svizzero, oltre i 90 giorni di età di cui all'art. 2, saranno corrisposte L. 5 al mese e per quintale;

fontina, bitto, branzi, oltre l'età di cui all'art. 2, L. 5 al mese per quintale.

Art. 4.

A datare dal 20 settembre 1919 il prezzo di cessione del burro naturale provvisto dal Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi a mezzo del Consorzio obbligatorio latticini di Milano agli enti di consumo è stabilito in L. 11 al chilogramma franco vagone partenza, imballaggio compreso.

Art. 5.

A datare dal 20 settembre 1919 il prezzo di cessione dei formaggi a pasta molle e a pasta dura provvisti dal Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi a mezzo del Consorzio obbligatorio latticini di Milano o dell'ufficio requisizione formaggi di Milano sono fissati come segue:

grana reggiano e parmigiano, L. 775 al quintale;

grana uso reggiano e lodigiano, L. 730 al quintale;

caciocavallo e provolone (semi grasso), L. 590 al quintale;

caciocavallo e provolone (grasso), L. 640 al quintale;

formaggio tipo svizzero (Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Friburgo e tipi similari), L. 640 al quintale;

quartirolo fresco, quartirolo maturo, gorgonzola fresco, L. 470 al quintale;

gorgonzola maturo, L. 540 al quintale;

formaggio d'Alpe, Asiago, Fontina, Bitto, Branzi mezzo burro, Bagozzo, uso monte e tipi similari, L. 700 al quintale;

brà (mezzo grasso), L. 620 al quintale;

uso pecorino, L. 620 al quintale;

di latte magro, L. 450 al quintale;

di latte magro comunque ingrassato, L. 495 al quintale.

Detti prezzi s'intendono per merce resa franco vagone partenza.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 493.

Roma, 12 settembre 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 15 settembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	86.15	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.80	—

Corso medio dei cambi

del giorno 15 settembre 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 113,80 — Londra 40,99 — Svizzera 177,25 — New York 9,81 — Oro 162,52.

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 16 settembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	86.36	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.61	—

Corso medio dei cambi

del giorno 16 settembre 1919 (art. 39 Codice di commercio
Francia 111,24 — Londra 41,32 — Svizzera 178,28 — New York 9,92 — Oro 163,78.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Roncofreddo, in provincia di Forlì, è stato, con decreto del 10 settembre 1919, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. E. Buero. — L'on. ministro degli affari esteri dell'Uruguay ha compiuto ieri una gita in dirigibile su Roma e i paesi laziali, accompagnato dalla consorte e da vari funzionari del Ministero degli esteri.

Nel pomeriggio S. E. Buero intervenne ad un ricevimento in suo onore offertogli da S. E. il ministro delle industrie.

Stamane S. E. Buero è partito, salutato alla stazione dalle autorità e da rappresentanze degli enti civili, per Napoli.

Il saluto dei triestini. — Il sindaco di Roma ha ricevuto dal presidente della Società operaia triestina il seguente telegramma:

« Con cuore vibrante di commozione, con nostalgia di memorie i triestini della Società operaia rinnovano a voi, illustrissimo sindaco, profonde, vivissime grazie per la signorile, affettuosa ospitalità, della quale serberemo ricordo indelebile.

Pregano Vostra Signoria di rendersi autorevole interprete di questi loro sentimenti di riconoscenza devota presso i fratelli di Roma, l'amatissima madre ».

Gli ospiti argentini. — Iermattina, gli ufficiali della nave argentina *Puerreydon* visitarono il Pantheon, ove deposero due splendide corone con nastri dai colori della loro nazione, sulle tombe di Vittorio Emanuele II e di Umberto I. Quindi si recarono in Campidoglio invitati ad un ricevimento in loro onore dal sindaco di Roma. Quivi furono scambiati cordiali discorsi e auguri.

Gli ospiti, guidati dal sindaco, visitarono con vivo interessamento le gallerie capitoline.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

La *Stefani* comunica in data del 16:

A Fiume la situazione è invariata.

Sono stati disposti gli opportuni sbarramenti e sono state prese le misure necessarie per impedire qualsiasi comunicazione con la città.

Notizie precise accertano che il numero dei marinai rimasti in città supera di poco il centinaio.

Il vice ammiraglio Casanova scese ieri a terra per tentare opera pacificatrice intesa ad evitare dolorosi incidenti è stato indebitamente trattenuto in città.

Nella notte scorsa quasi tutti i carabinieri che erano a Fiume sono rientrati nella linea di armistizio; sono anche rientrati circa 60 bersaglieri ciclisti.

*** Il gen. Badoglio ha diretto alle truppe della Venezia Giulia da lui dipendenti il seguente ordine del giorno:

« Alquanti ufficiali e soldati ubbidendo allo slancio del cuore, tendenziosamente illusi di agire col consenso del Governo e nell'interesse della Patria, hanno abbandonato i loro posti e si sono recati abusivamente in Fiume, incorrendo in gravissima responsabilità e creando uno stato di fatto che non può essere tollerato. Con la più profonda tristezza quanti amiamo la Patria e l'esercito, abbiamo visto, per la prima volta, alcuni tra noi dimenticare il proprio dovere, scordare il giuramento prestato e allontanarsi da quella profonda e sentita disciplina che è sempre stata vanto dell'esercito italiano.

Questo dolore è tanto più sentito e tanto più grande è la riprovazione per l'atto inconsiderato in quanto che, nei gravi problemi dell'ora presente, il gesto di pochi non può sostituirsi all'autorità del Governo, che solo può e deve guidare la nazione verso i suoi destini.

Gli impulsi del cuore sono nobili e generosi, ma la via che essi tracciano non è sempre la migliore e la più breve: un grande popolo come il nostro, deve costruire il proprio avvenire con avvedutezza e con senno. Nessuno meglio di noi può sentire quanto siano cari il palpito e la voce dei fratelli non ancora redenti, ma parimenti nessuno quanto chi appartiene all'esercito ha il dovere di non compromettere i frutti della vittoria e porre in pericolo l'avvenire e l'esistenza stessa della patria.

Ufficiali e soldati, che avete tante volte affrontata la morte, spinti dal sentimento del dovere, non dimenticate che la forza dell'esercito sta nell'ubbidienza. La disciplina e la fedeltà di tutti i reparti lascino isolato e facciano dimenticare l'episodio di Fiume. La patria deve in ogni momento poter contare sopra il suo esercito come sul più sicuro sostegno di forza e di prestigio.

Generale Badoglio ».

PARIGI, 16. — Non è stata ancora presa alcuna decisione sulla forma che assumerà d'ora innanzi la Conferenza della pace. Sembra certo che fra otto giorni il Consiglio supremo non continuerà più a funzionare con la struttura avuta fino ad oggi. Esso considera in realtà che il suo cómpito principale è ora finito.

Nella seduta di domani il Consiglio supremo ratificherà definitivamente il trattato con la Bulgaria.

Le condizioni che debbono essere imposte all'Ungheria sono pronte, ma non possono essere consegnate prima che si sia formato a Budapest un Governo sorto dalla volontà del popolo.

Lloyd George, Milner e Bonar Law hanno lasciato la Francia a mezzogiorno. I servizi della Delegazione britannica verranno sensibilmente ridotti. Infine, l'Inghilterra, nelle prossime discussioni sarà rappresentata da Eyre Crowe, ministro plenipotenziario, che non avrà poteri così estesi come li avevano i delegati presso la Conferenza.

Il Consiglio supremo ha inviato istruzioni alle Missioni militari alleate a Budapest per invitarle a reclutare gendarmerie locali allo scopo di assicurare l'ordine in Ungheria dopo lo sgombero delle truppe romene, essendovi timore di una ripresa offensiva dei bolscevichi.

*** Il ministro italiano degli affari esteri, on. Tittoni, è partito alle 21,35 per l'Italia, salutato alla stazione da De Montille, del Segretariato generale della Conferenza della pace, a nome del Governo francese, dall'ambasciatore d'Italia, conte Bonin Longare, dal personale dell'Ambasciata, dai membri della Missione italiana alla Conferenza, e dalle notabilità della colonia italiana di Parigi.

*** Caillaux è stato rinviato all'Alta Corte di giustizia sotto la imputazione di avere attentato contro la sicurezza dello Stato e di avere avuto intelligenze col nemico.

WASHINGTON, 16. — Il Senato ha iniziato la discussione del trattato di pace con la Germania. Il senatore democratico Jones, che ha aperto la discussione, ne ha raccomandato caldamente l'approvazione.

SAN JOSE (Costarica), 15. — Il generale Quiros ha trasmesso i poteri al nuovo presidente della Repubblica, Francisco Aguiler, il quale ha affidato il portafoglio ad Andrea Venegas.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile.